

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

Decisione n. 23 anno 2019

RICORSO n. 11/2016/307

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, composta dai Signori:

Dott. Antonio Pasca	Presidente
Dott. Mauro Ucci	componente
Dott. Vito Gaudiano	componente
Dott. Cosimo Nume	componente
Dott. Cesare Ferrari	componente
Dott. Roberto Mora	componente
Dott. Maria Erminia Bottiglieri	componente

con l'assistenza del Segretario, dott. Antonio Federici;

visti gli atti;

udite le parti come da verbale d'udienza;

sentita la relazione del Presidente e relatore, cons. Pasca;

ha adottato nell'adunanza pubblica del 26 marzo 2019 la seguente

DECISIONE

sul proposto dal dott. Massimo Giovanni Domingo Re, domiciliato presso lo studio dell'Avv. Saverio Bartolomei, in Rimini, via Flaminia 187/a, avverso la delibera dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano del 19 settembre 2015, con la quale gli è stata irrogata la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei.

FATTO

In data 8.10.2014, nell'ambito del programma televisivo "Le Iene", in onda sulle reti Mediaset, veniva trasmesso un servizio intitolato: "Le punturine illegali" svoltosi nello studio del dott. Massimo Giovanni Domingo RE, ripreso all'atto di prospettare ad una paziente l'applicazione di fiale di silicone medico ad effetto permanente a fini estetici, asserendo di farne uso da un periodo pari a venticinque, trent'anni pur nella consapevolezza dell'illegittimo utilizzo di tali sostanze.

Il Presidente dell'Ordine, con nota del 9.10.2014, chiedeva alla Direzione Legale di Mediaset copia del servizio del citato servizio e in riscontro il 3.12.2014 perveniva una missiva nella quale si



rilevava: che l'autore del servizio non era più in possesso del girato in quanto andato perduto all'interno di un *hard-disk* non più funzionante; che la signora intervistata non era stata trattata dal dottore, ma rientrava in un più vasto discorso dei danni dovuti a chirurgia estetica; che il servizio aveva avuto origine da segnalazioni informali anonime e soprattutto da intuizioni di colleghi del dottore.

L'Ordine, quindi, convocava per il 13.2.2015 il dott. Re, il quale, in data 9.2.2015, inviava una nota con cui non riconosceva alcun valore o validità al filmato di cui trattasi, di non aver mai utilizzato prodotti contrari all'etica professionale e di non voler presenziare alla convocazione.

In data 26.2.2015 il Direttore dell'ASL Milano comunicava all'Ordine, su richiesta dello stesso, di aver rilasciato in data 18.6.2012 al dott. Re una presa d'atto relativa all'inizio attività per studio professionale rivolto a visite di controllo pre/post interventi di chirurgia estetica.

In data 12.3.2015, l'Ordine trasmetteva una seconda nota alla Direzione Legale Mediaset con la quale, essendo l'immagine del dott. Re, apparsa nel filmato pubblicato sul sito Web dell'azienda, oscurata, chiedeva conferma che la persona ivi filmata fosse a tutti gli effetti il dott. Re cui faceva seguito, il 4.6.2015, una missiva che attestante che il dottore del filmato era il dott. Re.

Nella seduta del 4.7.2015, la Commissione deliberava l'avvio di procedimento disciplinare a carico del dott. Re con il seguente addebito: "Per aver dichiarato di effettuare da molto tempo terapie iniettive utilizzando prodotti a base di silicone medico definiti ad effetto permanente, pur nella consapevolezza dell'uso vietato degli stessi. In particolare, proponendo tale trattamento ad una paziente nel proprio ambulatorio medico nel quale era altresì presente un cane ed offrendosi di non emettere fattura fiscale a fronte di un eventuale pagamento in contanti. In violazione dell'art.1 – secondo comma, dell'art. 3, dell'art. 4 - secondo comma, dell'art. 13 - primo comma dell'art. 14- primo comma e dell'art. 20 C.d. 2006/2007. Fatto rilevato a mezzo di un servizio televisivo dal titolo "Le punturine illegali" andato in onda nel corso della trasmissione "Le Iene" in data 8 ottobre 2014".

Nella seduta disciplinare del 19 settembre 2015, l'incolpato evidenziava che il centro Agorà, struttura ambulatoriale a tutti gli effetti, era gestito da un collega dermatologo molto famoso; dichiarava di essere titolare di un piccolo ambulatorio a Milano, regolarmente abilitato, dove erogava prestazioni minime ed altresì di uno studio medico ubicato in Via Rasori presso la propria abitazione ma che non poteva definirsi ambulatorio. Relativamente alla contestazione della mancata emissione di fatture, specificava di aver solo riferito alla paziente di non sapere utilizzare il pos, e che per tale motivo avrebbe dovuto effettuare il pagamento presso il centro medico, dove sarebbe stato emesso il documento contabile e di aver comunque emesso la fattura a riscontro del pagamento in contanti ricevuto. Affermava, altresì, di aver utilizzato un prodotto (l'acido polilattico) della Sanofi Aventis, di cui spiegava in dettaglio la metodologia, asserendo di farne uso in qualità di chirurgo nonostante i dermatologi non ne approvavano l'impiego. Sottolineava come il servizio televisivo non era stato trasmesso nella sua interezza e che sarebbe stato decontestualizzato il dialogo e non riportato integralmente per poi venire opportunamente montato ad uso e consumo della trasmissione con finalità scandalistiche. Rappresentava, inoltre, che ad un certo punto si era resa conto che la paziente era una giornalista e per tale motivo aveva provveduto a registrare la conversazione che era a completa disposizione.

La Commissione riteneva che gli eventi afferivano all'offerta ad una paziente, che nella realtà era una giornalista del programma, a prestare trattamento a base di silicone medico ad effetto definitivo per finalità estetiche e il dott. Re pur mostrando consapevolezza in merito al divieto di utilizzo di tale sostanza, si rendeva tuttavia disponibile a procedere all'intervento. Ne derivava una responsabilità sul piano etico e deontologico in capo al sanitario il cui primario dovere era la tutela della vita dell'uomo così da non indurlo a volgere le proprie speranze verso soluzioni terapeutiche la cui attendibilità e sicurezza erano ritenute a rischio tanto da essere non consentite dalla legge.

Quanto alle argomentazioni difensive del dott. Re, erano prive di pregio. Il sanitario riteneva che l'equivoco era nato perché aveva utilizzato un linguaggio semplice e comune, convinto di parlare con persone che non conoscevano il gergo tecnico ma se fosse stato così non avrebbe citato "il metodo Raninau", non di uso comune, al fine di rendere intellegibile alla paziente al tecnico di cui intendeva



farne uso. Per la Commissione, che i fatti contestati violavano i principi deontologici di cui al combinato disposto degli artt. 14, comma uno, e 20 C.d., atteso che, nonostante il montaggio del servizio non riproducesse l'evento nel suo integrale svolgimento, era sufficiente a comprovare il disvalore deontologico della condotta.

La Commissione riteneva che l'operato dell'incolpato contrastava con le norme di cui all'addebito e si poneva in netta antitesi prima ancora che con i basilari principi deontologici, con quelli costituzionalmente garantiti, gettando in tal modo grave disdoro sulla professione medica.

Quanto all'offerta di non emettere fattura contabile a fronte di un pagamento in contanti, non emergevano elementi atti ad imputare al sanitario una condotta rilevante deontologicamente in riferimento sia a tale aspetto sia alla presenza del cane nel proprio studio medico.

Pertanto, la Commissione deliberava di infliggere all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di mesi sei.

Con il ricorso in epigrafe, il dott. Re chiede l'annullamento del provvedimento impugnato e, in subordine, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Il ricorrente riporta, inizialmente, una dettagliata descrizione del fatto ritenendo che nessuna condotta illecita è stata posta in essere né in quell'occasione né in altre che nessun trattamento è stato poi concretamente effettuato che tutto si fonda su illazioni e congetture di giornalisti, non supportate da alcun riscontro e che si basano più su una volontà di denuncia sociale che sulla realtà dei fatti.

Nel merito, il dott. Re evidenzia, nel caso di specie, carenze e lacune nelle argomentazioni in cui è incorsa la commissione di 1° grado, consistenti nell'attribuire al filmato "tagli e cucì" una valenza che non merita. Aggiunge che la valutazione probatoria deve trovare supporto in argomenti la cui esternazione deve rispondere ai canoni di coerenza logica interna al discorso, con riferimento ai principi di completezza, di causalità logica e non contraddizione come nel caso di specie.

Preliminarmente eccepisce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare per decorrenza del termine quinquennale: la Commissione lo ha incolpato senza far riferimento alcuno al tempo di commissione e pertanto se ne eccepisce la prescrizione. Sempre preliminarmente eccepisce l'intervenuta la nullità della decisione per violazione dell'art. 46 per non aver la commissione medica redatto alcun verbale ma unicamente il provvedimento decisorio con conseguente nullità dello stesso.

Nel merito, deduce insussistenza di qualsiasi elemento di prova. Il dott. Re asserisce che non ha posto in essere alcun comportamento lesivo della dignità e che non bisogna confondere l'intento di denuncia sociale del noto programma televisivo con la realtà dei fatti.

La commissione disciplinare, pur prendendo atto del fatto che il "montaggio del servizio non produce l'evento nel suo integrale svolgimento", lo ha considerato idoneo a fondare la sanzione sospensiva irrogata. Ritiene che il giudizio disciplinare sia viziato in quanto fondato esclusivamente su un montaggio televisivo, e non tiene in minima considerazione la sua posizione. Ritiene, altresì che da un punto di vista strettamente giuridico, il montaggio di una videoripresa non costituisce valida prova ai fini della decisione e che la violazione del diritto alla copia integrale del file determina una compressione del diritto di difesa tale da concretare una nullità di origine generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178 c.p.p. lett.c) (Cass. Pen., VI, sent. n. 41362/2013).

Sostiene che il provvedimento disciplinare non deve limitarsi ad elencare gli atti acquisiti nel corso del procedimento e ad affermare, in modo apodittico, l'inesistenza di dubbi circa la sussistenza delle infrazioni contestate in quanto in contrasto con l'art. 47 del D.P.R. 221/1950: Pertanto il provvedimento è da ritenersi nullo.

Per quanto riguarda le incolpazioni: "In particolare, proponendo tale trattamento ad un paziente nel proprio ambulatorio medico nel quale era altresì presente un cane ed offrendosi di non emettere fattura fiscale", afferma che queste non sono oggetto d'impugnazione in quanto non vagliate nel giudizio primiero e le sue condotte riscontrate legittime.

L'Ordine ha prodotto controdeduzioni, chiedendo che venga confermata la sanzione irrogata.

Nell'udienza del 26 marzo 2019, sentite le parti come da verbale, in esito all'orale discussione, il ricorso è stato introitato per la decisione.



DIRITTO

Preliminarmente il ricorrente deduce l'intervenuta prescrizione dell'azione disciplinare.

Infatti, nel caso di specie parte ricorrente lamenta che nella delibera di avvio del procedimento disciplinare gli viene contestato di aver effettuato terapie iniettive utilizzando prodotti a base di silicone medico senza fare riferimento alcuno al tempo di commissione e, perciò, ne deduce la prescrizione della relativa azione disciplinare.

Il termine quinquennale di prescrizione decorre – secondo l'orientamento pacifico sia della dottrina che della giurisprudenza – non dal momento in cui si è verificato il fatto, bensì dalla data in cui l'ente procedente ha avuto conoscenza dei fatti. Quindi, in caso di reiterazione di un determinato comportamento, al fine di determinare se sia intervenuta o meno prescrizione dell'azione disciplinare, occorre individuare il momento dell'ultima azione in cui si è concretizzato il comportamento censurato: ove questa risalga a meno di cinque anni dalla data di apertura del procedimento disciplinare da parte dell'Ordine, il termine di prescrizione *ex art. 51 del DPR 221/1950* non può ritenersi decorso. Inoltre, laddove l'avvio di un procedimento a carico di un sanitario tragga origine da un esposto nei suoi confronti, è dalla data dell'esposto stesso che va calcolato il decorso del tempo al fine di accertare se si sia verificata o meno la prescrizione dell'azione disciplinare (*n. 71 del 28 ottobre*).

Quindi nel caso de quo, al fine di determinare se sia o meno decorso il periodo di cinque anni occorrente per il determinarsi della prescrizione occorre individuare il momento in cui l'ente procedente ha avuto materiale cognizione dei fatti. Tale momento coincide la data di messa in onda del servizio televisivo intitolato "*le punturine illegali*" (datato 8 ottobre 2014) svoltosi nello studio del Dr. Massimo Giovanni Domingo Re.

Si deve al riguardo rilevare che dalla predetta data di conoscenza dei fatti addebitati al ricorrente (08/10/2014) alla data della successiva delibera di avvio del procedimento disciplinare (04/07/2015) non è decorso il relativo periodo quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare.

Nel merito il ricorrente deduce la nullità del provvedimento sanzionatorio impugnato in quanto l'organo di disciplina non avrebbe redatto alcun verbale, ma si sarebbe limitato a comunicare il provvedimento decisivo in violazione dell'art. 46 del D.P.R. n. 221/1950.

Il menzionato art. 46 del D.P.R. n. 221/1950 stabilisce quanto segue: *le sedute del Consiglio sono pubbliche. Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:*

- a) *il giorno, mese ed anno;*
- b) *i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;*
- c) *i giudizi esaminati e le questioni trattate;*
- d) *i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento.*

I dispositivi delle decisioni sono riportati nel verbale.

Contrariamente a quanto statuito dal ricorrente, dagli atti istruttori emerge che il verbale è stato redatto dalla Commissione Medica dell'Ordine dei Medici chirurghi e che la decisione di carattere sanzionatorio gli è stata tempestivamente comunicata così come prescrive l'art. 47 del D.P.R. n. 221/1950.

Con altro motivo di ricorso parte ricorrente deduce la carenza e/o insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato in quanto quest'ultimo non darebbe conto dell'iter logico seguito dalla Commissione per affermare la responsabilità deontologica del ricorrente.

Infatti secondo la tesi del ricorrente dal filmato messo in onda dal programma televisivo "Le Iene" non può assolutamente trarsi la convinzione che egli abbia posto in essere condotte consistenti nel prescrivere terapie iniettive che utilizzano prodotti a base di silicone medico definiti ad effetto permanente.

Per il ricorrente la prova dell'insussistenza dei fatti a lui addebitati sarebbe offerta dalla circostanza che il montaggio del servizio non riproduce l'evento nel suo integrale svolgimento, ma rappresenta l'esito di frammenti di servizio artatamente montati e mandati in onda proprio al fine di



suscitare scalpore ed indignazione, ma che non corrisponderebbero a quello che nella realtà dei fatti si è in concreto verificato.

In definitiva secondo il ricorrente un giudizio disciplinare che si fonda unicamente su un montaggio televisivo, e che non tenga in alcuna considerazione la posizione del sanitario deve ritenersi viziato.

Posto che il filmato è stato girato presso lo studio medico dell'incolpato, come confermato dalla Direzione legale di Mediaset e che veniva altresì stabilito che il dottore risultante dal servizio era il Dr. Massimo Re, risultava inequivocabile il significato del dialogo intercorso con la finta paziente (in realtà la giornalista di Mediaset) nel quale l'incolpato si prestava a offrire un trattamento a base di silicone medico ad effetto definitivo per finalità squisitamente estetiche.

La tesi difensiva del ricorrente che fa leva sull'equivoco nascente dall'aver utilizzato un linguaggio atecnico e semplice in quanto avrebbe parlato di silicone medico mentre, invece, avrebbe dovuto specificare la corretta denominazione dei prodotti dallo stesso utilizzati e regolarmente in commercio contrasta con il fatto che poi abbia voluto specificare che l'utilizzo del prodotto dovesse avvenire in segreto e di nascosto. Inoltre è lo stesso ricorrente che nella conversazione registrata cita il " metodo Rabinau " al fine precipuo di rendere intellegibile alla paziente la tecnica di cui intendeva far uso.

La situazione palesata nel filmato appare ictu oculi protesa ad offrire alla presunta assistita una prestazione medica non lecita e come tale pericolosa per la salute

Paradossalmente è lo stesso ricorrente con le sue dichiarazioni ed i suoi comportamenti ad evidenziare le violazioni deontologiche poste in essere e precisamente violazione art. 1, comma 2, art. 3, art. 4, comma 2, art. 13, comma 1, art. 14 comma 1 e art. 20 del codice di deontologia medica e quindi mancanza di rispetto verso la tutela della vita, del decoro, dell'etica e della dignità della professione, adozione e diffusione di terapie in assenza di diagnosi differenziata, indifferenza per la sicurezza del paziente ed il rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

LA COMMISSIONE CENTRALE ESERCENTI PROFESSIONI SANITARIE

definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna la ricorrente al rimborso – in favore dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Milano – delle spese del giudizio, che si liquidano in Euro 2.500,00 oltre IVA ed accessori di legge.

Così deciso in Roma nell'Adunanza del 26 marzo 2019



IL PRESIDENTE e RELATORE

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De" or similar.

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De" or similar.

Depositata in Segreteria il

3 OTT 2019

IL SEGRETARIO

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A. De" or similar.